CAMERA DEI DEPUTATI N. 2415-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TOROS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

alla Presidenza il 31 maggio 1965

—

Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La quarta Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, il 2 dicembre 1949, la Risoluzione 317 con la quale è stata adottata la Convenzione per la repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione altrui.

I principî che ispirano questa deliberazione, e i fini che con essa si cerca di perseguire, non possono non essere condivisi dal Governo e da tutti i settori del Parlamento italiano. La Convenzione tende infatti a riaffermare la dignità della personalità umana ed a colpire tutte quelle molteplici forme di prosenetismo, che sino ad oggi hanno prosperato ai lati di una delle più tristi piaghe sociali.

La Convenzione viene sottoposta soltanto ora all'approvazione parlamentare, in quanto è stato necessario chiarire previamente alcuni punti di carattere giuridico. In parti-

colare è sembrato opportuno acquisire la certezza che determinati articoli della deliberazione non contrastassero con le norme della legislazione italiana, ed in particolare con le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

La Convenzione è particolarmente significativa in quanto prevede la più ampia ed efficace collaborazione fra gli Stati per il raggiungimento dei fini che si intendono perseguire. Per questo motivo, quanto più numerose saranno le ratifiche raccolte, tanto più forte e fruttuosa sarà la pressione che l'opinione pubblica mondiale potrà esercitare su quei Paesi, dove ancora lo sfruttamento della prostituzione e la tratta degli esseri umani costituiscono problemi di primaria importanza sociale.

Occorre d'altra parte ricordare che – come viene rilevato anche da un apposito rapporto del Segretariato dell'O.N.U. del 1959 – sarebbe augurabile che, in ogni Paese, un apposito Ente sanitario fosse incaricato di mettere a punto un programma di difesa contro le malattie veneree.

Onorevoli Colleghi ! — La III Commissione, per i fini perseguiti dalla Convenzione, per la corrispondenza delle norme da essa dettate con la vigente legislazione italiana e con la coscienza morale del nostro Paese, per la sua compatibilità con una moderna politica di profilassi sanitaria, ha ritenuto di poter proporre alla Camera l'approvazione del presente disegno di legge, che autorizza la ratifica italiana della Convenzione firmata a New York il 21 marzo 1950.

TOROS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.